

Via PEC all'indirizzo [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Milano, 12 giugno 2018

Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
Servizio Regolamentazione e  
Analisi Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione 1  
Via Milano 53  
00184 Roma

SG  
Prot. n. 29/18

**OGGETTO: Risposta di ASSOSIM ai Documenti di consultazione “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” e “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”**

Nel ringraziare per l'opportunità di partecipare alla consultazione, ASSOSIM, previo confronto con le proprie Associate, svolge le considerazioni sotto riportate.

\*\*\*\*\*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

- **Definizioni, pt. 18):** si chiede di chiarire cosa debba intendersi per "atti negoziali a contenuto patrimoniale" e, quindi, quali siano i riflessi operativi che discendono dalla nuova definizione di operazione proposta nel provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela (di seguito “**Provvedimento sull’adeguata verifica**”).
- **Definizioni, pt. 19):** il Provvedimento sull’adeguata verifica definisce le operazioni collegate come “operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico-patrimoniale”.  
Poiché la definizione si limita a riprendere fedelmente quella contenuta nel novellato D.Lgs. 231/2007, si auspica un maggior chiarimento da parte dell’Autorità ai fini della valorizzazione in concreto dei criteri di connessione rilevanti ai sensi della normativa.

- **Definizioni, pt. 20) e Parte II, Sez. II:** si chiede conferma circa la possibilità per gli intermediari di definire, nell'ambito della propria autonomia di valutazione, soglie di non rilevanza nell'individuazione delle operazioni che appaiono frazionate. In tal senso si propone anche un approccio diversificato per tipologia di prodotto, che porterebbe all'individuazione di soglie di non rilevanza diverse in funzione di singole classi di prodotto
- **Definizioni, pt. 30):** in relazione alla definizione proposta di “rapporto continuativo” quale “rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari”, si chiede conferma del fatto che resti valida la facoltà per i destinatari di “non procedere all'apertura di un nuovo rapporto continuativo nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui, finanziamenti in valuta ovvero leasing finanziario, qualora effettuati a valere su un conto corrente preesistente presso lo stesso soggetto erogante ed avente come intestatario il soggetto finanziato”.
- **Parte I, Sez. II, A1:**
  - In relazione alla nota 7 - che, in caso di intestazione fiduciaria di polizze assicurative, impone l'acquisizione di ogni informazione utile sui beneficiari delle stesse - si osserva come tale previsione non trovi un riscontro nelle disposizioni contenute negli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee relativi ai fattori di rischio (di seguito “**Orientamenti congiunti**”). Questi ultimi infatti, in relazione ai beneficiari di polizza, richiedono ai soggetti obbligati (quindi comprese le fiduciarie) la raccolta del solo nome e cognome, anche al fine di verificare se il soggetto beneficiario sia una persona politicamente esposta. Analogamente sembrerebbe procedere l'IVASS che, nello schema di regolamento (in consultazione fino al prossimo 21 giugno) recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, richiede per l'identificazione dei beneficiari di polizza persone fisiche, l'acquisizione – al momento della designazione - solo di taluni dati identificativi (nome, cognome luogo e data di nascita)<sup>1</sup>.

Si chiede pertanto di riformulare il testo del Provvedimento sull'adeguata verifica uniformando la disposizione di cui alla nota 7 in discorso a quanto previsto nei sopracitati Orientamenti congiunti.

---

<sup>1</sup> In particolare, cfr. art. 34, comma 3 dello schema di regolamento IVASS.

- Nell'identificazione dei fattori di rischio i destinatari devono considerare, tra gli altri, "la localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti significativi".

Tale disposizione mutua in linea di principio gli Orientamenti congiunti che, nell'individuazione del rischio associato a paesi e aree geografiche, considera il rischio correlato a "paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo hanno rilevanti collegamenti personali".

Sul punto si chiede un chiarimento, anche mediante esemplificazione, circa il corretto significato da attribuire al concetto di "collegamenti significativi" (che peraltro non trova coincidenza perfetta con il concetto di "collegamenti personali"), al fine di circoscriverne il perimetro e meglio individuare le misure da porre in essere per il reperimento di tali informazioni. In tale esercizio preme sottolineare la necessità che l'Autorità tenga conto della obiettiva difficoltà per i soggetti obbligati di ricostruire tali collegamenti con riferimento ai titolari effettivi con i quali non si intrattiene per definizione un rapporto diretto.

- **Parte I, Sez. III:** si chiedono maggiori chiarimenti in relazione all'obbligo da parte del destinatario di validazione della classe di rischio assegnata al cliente. In particolare, si domanda:
  - quale figura debba provvedervi all'interno del destinatario (sembrando escluso, in base alla formulazione della norma, un double-check da parte del sistema informatico);
  - quando debba essere svolta la validazione (se, ad esempio, all'accensione del primo rapporto continuativo o anche in occasione dell'accensione di altri rapporti col medesimo soggetto). E ancora se la validazione debba essere ripetuta ad ogni aggiornamento del profilo;
  - come si possa ottemperare correttamente a tale obbligo di validazione della classe di rischio nei casi di:
    - società *corporate*, per le quali di fatto non è prevista la compilazione di una scheda da parte di una persona fisica;
    - rapporti continuativi gestiti esclusivamente online e pertanto in assenza di un rapporto diretto ed ex ante con la clientela;
  - come tale obbligo di validazione si ponga in caso di destinatari appartenenti a un gruppo, per i quali si renderà necessario che non solo il profilo di rischio sia

uniforme nelle diverse società, ma anche il giudizio di validazione da parte dei soggetti a ciò deputati per ciascuna società.

- **Parte II, Sez. I:** si chiede di confermare la possibilità degli intermediari di adottare la disciplina - a suo tempo emanata dal MEF – per la restituzione delle disponibilità di spettanza del cliente nei casi di rapporti continuativi in essere, per i quali si verifichi l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica. Qualora tale disciplina non fosse più applicabile, si chiedono delucidazioni sulle corrette modalità di restituzione, quantomeno nel periodo transitorio fino all'entrata in vigore del nuovo Provvedimento, in relazione ai rapporti già in essere.
  
- **Parte II, Sez. II:**
  - Si chiede conferma del fatto che l'adesione a un mercato non richieda da parte dell'aderente l'apertura di un rapporto continuativo con le altre controparti qualificate aderenti al mercato e che tale operatività non si qualifichi nemmeno come operazione occasionale tale da imporre l'applicazione di tutte le misure di adeguata verifica. Ciò sul presupposto che, in caso di operazioni concluse in conto proprio da un aderente in contropartita diretta con altri aderenti al mercato, lo stesso non è messo nelle condizioni di conoscere la controparte sino al regolamento dell'operazione, e quindi in un momento successivo all'esecuzione dell'operazione stessa.
  
  - Del pari si chiede conferma del fatto che l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica non sia dovuto neppure nei confronti delle controparti delle operazioni OTC. In tali ipotesi, infatti, quando l'intermediario riceve un ordine di compravendita da un proprio cliente, è possibile che, per l'esecuzione dell'ordine stesso, chieda i prezzi a controparti di mercato. Una volta ottenuto il prezzo e avuto l'assenso del proprio cliente per quel prezzo, l'operazione viene eseguita. In tale operatività l'intermediario non presta alcun servizio di investimento o accessorio nei confronti della controparte che ha fornito il prezzo e con cui è stata eseguita l'operazione.
  
  - Si chiede con quale estensione debbano applicarsi le disposizioni in materia di adeguata verifica in caso di negoziazione in conto proprio da parte dell'intermediario con controparti di mercato. Si noti che, nello svolgimento di tale attività, che riguarda esclusivamente il portafoglio dell'intermediario, non vi è l'apertura di un rapporto continuativo con la controparte di mercato ma solo l'assegnazione di un NDG, al fine di regolare le operazioni concluse con la controparte stessa.

- **Parte II, Sez. IV:**

- Si chiede conferma della non obbligatorietà di raccolta della copia di un documento di riconoscimento del titolare effettivo *sub 2*) ai fini di identificazione e verifica dei dati identificativi.

In ossequio, infatti, a quanto disposto agli artt. 18 e 19, del D.Lgs. 231/2007, la Sez. IV, Parte II del Provvedimento sull'adeguata verifica dispone che il cliente, all'atto dell'identificazione, fornisca "tutte le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo *sub 2*)", senza disporre l'obbligo di esibizione e acquisizione di una copia di un documento di riconoscimento (come invece previsto per il cliente persona fisica). Anche nella fase di verifica delle informazioni acquisite dal cliente, la successiva Sez. V prevede solo che i destinatari consultino "ogni fonte informativa utile fino a individuare, con ragionevole certezza, il titolare *sub 2*) e verificarne i dati".

A parere della scrivente non si ravvisa pertanto nella norma primaria né nel Provvedimento sull'adeguata verifica, alcun obbligo di raccolta del documento identificativo, né in fase di identificazione né in fase di successiva verifica.

Stante la definizione di "dati identificativi" contenuta nelle Definizioni, resta ovviamente ferma la necessità di acquisire dal cliente "gli estremi del documento di identificazione" del titolare effettivo.

- Sempre in tema di titolarità effettiva, si auspicano chiarimenti per il caso, assai frequente, di cliente società *corporate*, controllata al 100% da altra società *corporate* e per la quale, in assenza anche nella controllante di una persona fisica di controllo identificabile come titolare effettivo, la scelta debba ricadere ad esempio sull'amministratore delegato o sul presidente. Sul punto, stante la diversità di opinioni riscontrate, si chiede di precisare se tale ultimo soggetto da indicarsi in via residuale quale titolare effettivo debba essere individuato all'interno della società cliente o all'interno della controllante di ultima istanza.

- **Parte II, Sez. V:** si chiede se l'elenco di fonti affidabili e indipendenti per la verifica dei dati relativi al titolare effettivo, indicati al presente paragrafo, debba considerarsi esaustivo o si possa fare riferimento ad altre fonti (come ad esempio quelle presenti nella previgente formulazione del Provvedimento in materia di adeguata verifica e qui non richiamate);

- **Parte II, Sez. VI:** in relazione alle informazioni da raccogliere su scopo e natura del rapporto continuativo o delle operazioni occasionali, il Provvedimento sull'adeguata verifica dispone che "i destinatari acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti: [omissis] ..l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente e del titolare effettivo".

L'inclusione tra le informazioni da raccogliere "in ogni caso" di dati sulle relazioni d'affari di cliente e titolare effettivo non risultano, a parere della scrivente, del tutto in linea con le disposizioni degli Orientamenti congiunti che prevedono, solo in situazioni di rapporto ad alto rischio, l'adozione di misure rafforzate quali ad esempio la raccolta di informazioni riguardanti familiari e partner commerciali e informazioni concernenti le attività d'affari passate e presenti del cliente e del titolare effettivo. Tale impostazione sembrerebbe essere paradossalmente riconosciuta anche dallo stesso Provvedimento sull'adeguata verifica che, nella Parte IV, Sez. II, A(i), tra le possibili misure rafforzate di adeguata verifica da adottarsi in caso di rapporto a elevato rischio, indica la raccolta di "informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari...", pertanto riconoscendo implicitamente che tali informazioni siano da acquisire necessariamente solo in caso di alto rischio e, parrebbe dalla formulazione offerta, solo con riferimento al cliente.

Sempre con riferimento alla Parte II, Sez. VI, si osserva come codesta Autorità tra le informazioni relative al cliente e al titolare effettivo da acquisire in caso di rischio elevato riproponga "la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi", come nel previgente provvedimento. A tal riguardo preme sottolineare come, nella pratica, si sia rivelato quanto mai difficoltoso raccogliere tale genere di informazioni attraverso il cliente, posto che sono state spesso opposte ai destinatari questioni legate alla tutela della privacy. Si chiede pertanto di eliminare quanto meno il riferimento ai conviventi, per coerenza con analoga disposizione degli Orientamenti congiunti come sopra richiamata e limitare l'obbligo di raccolta di informazioni sulla situazione dei familiari al solo cliente in analogia a quanto previsto nella successiva Parte IV, Sez. II, A(i).

- **Parte IV, Sez. IV:** considerato che alla Sez. I della medesima Parte IV si dichiarano come "sempre a rischio elevato" i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente (entrambi operanti per conto di clientela terza) con sede in un paese terzo, si osserva come tale disciplina non consenta di fatto di "modulare" - come indicato alla successiva Sez. IV - le misure di adeguata verifica rafforzata, ponendo paesi quale gli USA o la Svizzera al pari di altri privi di presidi antiriciclaggio e imponendo per tutti, attraverso l'utilizzo dell'avverbio "almeno", l'applicazione di misure minime assai onerose e pregnanti. Con ciò discostandosi dalla disciplina dettata nel provvedimento previgente che, a giudizio della scrivente, più correttamente limitava l'applicazione ai rapporti con enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari diversi dai paesi

terzi equivalenti e inoltre ponendosi in rapporto conflittuale rispetto all'elencazione dei fattori di basso rischio di cui all'allegato 1 del Provvedimento sull'adeguata verifica in consultazione, tra i quali sono presenti gli intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pur consapevoli che codesta Autorità possa aver mutuato il riferimento ai soli "paesi terzi" dalla nuova formulazione del D.Lgs. 231/07, si ritiene che sia necessario porre una distinzione tra paesi terzi consentendo in concreto all'intermediario di modulare maggiormente le misure rafforzate da applicarsi, senza imporre nel rapporto con tutti i paesi terzi indistintamente misure minime così gravose.

- **Parte IV, Sez. V:** attesa la definizione di "Persone Politicamente Esposte (PEP)" e l'obbligo di considerarle sempre a più alto rischio di riciclaggio, si chiedono a questa codesta rispettabile Autorità maggiori delucidazioni sulle corrette modalità di applicazione della disciplina nel caso in cui il cliente sia una PA. Si osserva infatti come l'esecutore di una PA, in base alla definizione di PEP contenuta nel D.Lgs. 231/07, risulti di fatto essere sempre un PEP e questo porterebbe al paradosso di applicare alle PA - che l'Allegato 1 al Provvedimento sull'adeguata verifica indica tra i fattori di basso rischio - obblighi rafforzati di adeguata verifica.

Per scongiurare tale paradosso, a parere della scrivente, occorre distinguere quando il soggetto agisca come esecutore in rappresentanza della PA - e quindi nell'esercizio di pubbliche funzioni - e quando invece intrattenga un rapporto o esegua un'operazione occasionale con un intermediario destinatario a titolo personale. Solo in questo secondo caso il ruolo ricoperto presso la PA dovrebbe rilevare ai fini della disciplina dei PEP, imponendo all'intermediario destinatario l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica.

- **Parte VI:** si osserva come le condizioni (cumulative!), previste al caso 1) per consentire all'intermediario committente, che agisce in proprio, di non comunicare al destinatario controparte i dati dell'investitore per conto del quale opera, siano di una portata tale da vanificare la ratio della disposizione (un esempio su tutti la necessità per il destinatario controparte di valutare l'idoneità delle procedure di adeguata verifica adottate dall'intermediario committente). Tali condizioni, così come descritte, sembrerebbero -per la loro natura - più riconducibili alle misure rafforzate di adeguata verifica, descritte alla precedente Parte IV del Provvedimento, e, considerando che il caso 1) è espressamente applicabile "in situazioni di basso rischio" non si comprende l'eccessiva portata di tutte le condizioni da soddisfare.

- **Parte VII:** con riferimento all'applicazione delle disposizioni dal prossimo gennaio anche ai rapporti in essere, si domanda se, posto l'indubbio impegno da parte degli intermediari di ottemperare ai nuovi obblighi non appena possibile, venga concesso agli stessi, un ragionevole periodo per l'adeguamento alle disposizioni dei rapporti già in essere, in ragione delle numerose attività e modifiche richieste. Parimenti si chiede di accordare un periodo ragionevole per l'adeguamento in casi, ad esempio, di cessione di ramo d'azienda che avvengano in questo periodo di transizione al fine di consentire ai destinatari coinvolti di effettuare la riprofilatura di tutta la clientela acquisita secondo i parametri individuati.
- **Allegato I, A) 4):** si domanda per quale motivo le fiduciarie iscritte all'albo ex art. 106 TUB non siano considerate tra i fattori di basso rischio, trattandosi di soggetti obbligati vigilati da Banca d'Italia con gli stessi obblighi degli intermediari bancari e finanziari (e talvolta maggiori). Si osserva peraltro che destinatari quali i confidi e le società operanti nel microcredito a cui le fiduciarie non hanno nulla da invidiare in termini di presidi antiriciclaggio, sono invece considerate a basso rischio.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

- **Parte II, sez. II:** con riferimento ai compiti attribuiti all'organo con funzione di supervisione strategica si chiede una riflessione con specifico riferimento alle succursali italiane di banche estere UE. Oggi in queste realtà, dalla struttura assai snella, il ruolo di supervisione strategica e di gestione, nella maggior parte dei casi, confluisce nella figura del *branch manager*, come chiarito anche dalla Banca d'Italia negli esiti della consultazione del Provvedimento sull'organizzazione del 2011.

Le nuove e onerose responsabilità attribuite all'organo con funzione di supervisione strategica dal provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio (di seguito "**Provvedimento sull'organizzazione**") rendono tuttavia tale assetto organizzativo non più sostenibile: non solo sarebbe poco aderente alla ratio della norma accentrare tante responsabilità in una sola persona, ma occorre anche tener conto del fatto che le decisioni strategiche della succursale sono comunque frutto della strategia adottata a livello di gruppo da casa madre e pertanto la predisposizione di "una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili", così come "la definizione e approvazione di linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato" o "la nomina e definizione di compiti e responsabilità della funzione antiriciclaggio" risulterebbero - nei fatti - compiti solo parzialmente realizzabili dalla succursale.



Si invita pertanto codesta rispettabile Autorità a riconsiderare i compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica fornendo qualche indicazione utile a declinare con maggior proporzionalità le disposizioni normative in discorso, tenuto conto degli assetti organizzativi tipici delle succursali italiane di banche estere UE.

- **Parte III, Sez. I, par. 1.2:** in relazione all'attività posta in capo al responsabile della funzione antiriciclaggio di "coordinare l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto l'intermediario" si chiede un chiarimento sul corretto significato da attribuire alla nozione di "coordinamento" e più precisamente se l'esercizio di autovalutazione debba essere posto in capo alla funzione antiriciclaggio o se quest'ultima debba assumere unicamente un ruolo di coordinamento del progetto di autovalutazione svolto in collaborazione con altre funzioni e approvato dall'organo con supervisione strategica.
- **Parte III, Sez. I, par. 1.3:** si domanda se il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (*whistleblowing*) possa coincidere con il responsabile della funzione antiriciclaggio. Si domanda inoltre se, laddove le due figure non coincidano, sia necessario prevedere l'invio a quest'ultimo di flussi informativi periodici da parte del responsabile dei sistemi interni di segnalazione.
- **Parte III, Sez. II:** si chiede conferma del fatto che, nello svolgimento dei controlli a campione sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette possa fare affidamento su una struttura a cui delegare tali controlli (tanto più che, per definizione, allo stesso non è attribuito un ruolo operativo).
- **Parte IV:**
  - Avuto riguardo alla disposizione che nell'ambito dei gruppi pone in capo alla società capogruppo le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di riciclaggio, si domanda se tale disposizione sia da considerarsi cogente nel caso in cui la capogruppo sia una holding di partecipazione non vigilata (nella misura in cui non è iscritta, per esempio ad alcun albo o elenco).  
Si chiede inoltre di confermare che, nel caso appena rappresentato (quando cioè la holding non svolge attività operativa e non è iscritta ad alcun albo), il gruppo, anche se vigilato, non ha l'obbligo di istituire la funzione antiriciclaggio presso la holding capogruppo.

- Si consideri, inoltre, il caso di una holding capogruppo, iscritta all'albo ex.106 TUB, che però non ha una struttura operativa e in cui di fatto le decisioni strategiche sono assunte dalle altre società vigilate del gruppo. Anche in questo caso, si chiede se le decisioni strategiche possano essere assunte da altra società del gruppo per conto delle altre società del gruppo stesso, senza che tale adempimento gravi sulla holding.
  - Si chiede conferma del fatto che le disposizioni di cui alla Parte IV in discorso trovino applicazione solo in caso di gruppi con capogruppo italiana. Ciò anche in considerazione del fatto che tali disposizioni ben difficilmente potrebbero trovare piena applicazione in caso di succursali di banche estere UE ed extra UE poiché le differenze esistenti a livello di normativa tra i diversi paesi di fatto impediscono una *client global view* e una piena condivisione degli elementi conoscitivi sulla clientela, raccolti in occasione della *due diligence* o a seguito di SOS.
- **Parte V, Sez. I:** con riferimento alla precisazione inserita alla nota n. 24, che considera stabilmente incardinata nell'organizzazione una società con sede in Italia facente parte di un gruppo bancario o finanziario e alla quale viene esternalizzato l'adempimento anche solo di una delle fasi in cui si articola l' adeguata verifica (ad esempio la raccolta dei dati del cliente e degli eventuali titolari effettivi), si domanda se tale attività debba considerarsi esternalizzazione di funzione operativa essenziale che richiede la comunicazione a Banca d'Italia.
- **Parte V, Sez. III:** si chiede come interpretare operativamente la disposizione per la quale "le società fiduciarie prestano specifica attenzione ai rischi di riciclaggio derivanti dalla violazione della normativa fiscale e tributaria e ne danno espressamente conto nel documento di autovalutazione".
- **Parte VII:**
- In tema di autovalutazione e con specifico riferimento alle banche, si chiede conferma che, laddove compatibili, restino ancora valide le disposizioni di maggior dettaglio a suo tempo fornite da codesta Autorità nell'ottobre 2015.
  - Con riguardo alle integrazioni proposte alla matrice di determinazione del rischio residuo, si rappresenta che le stesse risultano poco chiare ai destinatari e necessiterebbero quindi di essere accompagnate da maggiori spiegazioni che ne esplicitino meglio il funzionamento e la logica sottesa ai diversi punteggi.

- Si rileva una apparente discrepanza tra le disposizioni contenute nella Parte II, Sez. II del Provvedimento sull'organizzazione che pone tra i compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica esaminare e approvare "le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio" (quindi come se si trattasse di due documenti distinti) e le disposizioni di cui all'Allegato al Provvedimento sull'organizzazione che annovera l'esercizio di autovalutazione come parte integrante della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio.

\*\*\*\*\*

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

